

Comune di San Giorgio di Nogaro

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA, ACCONCIATORE, TATUAGGIO E PIERCING

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 67 del 25 novembre 2020

INDICE

TITOLO I - Principi generali	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Esclusioni	4
Art. 4 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività e suo contenuto	5
Art. 5 - Casi soggetti a SCIA	6
Art. 6 - Attività esercitate in forma mista dalla medesima impresa	6
Art. 7 - Attività esercitate in forma promiscua dalla medesima impresa	7
Art. 8 - Attività esercitate nella stessa sede da parte di imprese diverse	7
Art. 9 - Attività svolte nel domicilio dell'esercente	7
Art. 10 - Vendita di prodotti cosmetici	8
Art. 11 - Sospensione temporanea dell'attività	8
Art. 12 - Orari e tariffe	8
TITOLO II - Norme specifiche per l'attività di estetista e acconciatore	8
Art. 13 - Requisiti morali per l'accesso all'attività	8
Art. 14 - Requisiti professionali per l'accesso all'attività	9
Art. 15 - Esercizio dell'attività	9
Art. 16 - Superfici minime dei locali	10
Art. 17 - Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali	10
Art. 18 - Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccani	ci.11
TITOLO III - Norme specifiche per l'attività di tatuaggio e piercing	13
Art. 19 - Requisiti morali per l'accesso all'attività	13
Art. 20 - Requisiti professionali per l'accesso all'attività	13
Art. 21 - Superfici minime dei locali	13
Art. 22 - Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali	14
Art. 23 - Requisiti delle attrezzature e organizzativi per l'esercizio dell'attività	15
Art. 24 - Attrezzature per attività di tatuaggio	16
Art. 25 - Pigmenti per attività di tatuaggio	17
Art. 26 - Attrezzature per attività di piercing	
Art. 27 - Sterilizzazione	18
Art. 28 - Accertamenti igienico-sanitari	18
Art. 29 - Piercing al lobo dell'orecchio	
TITOLO IV - Disposizioni transitorie e sistema sanzionatorio	19
Art. 30 - Disposizioni transitorie	19

Art. 31 - Revoca dell'autorizzazione, sospensione dell'attività e provvedimento di divieto di pro	osecuzione
dell'attività e di rimozione dei suoi effetti	19
Art. 32 - Sanzioni	19
Art. 33 - Entrata in vigore	20

TITOLO I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi

- 1. Le attività di estetista, di acconciatore, di tatuaggio e piercing, siano esse esercitate in forma di impresa individuale o in forma di società, in forma artigianale o commerciale, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, sono disciplinate dalla L.R. 22/04/2002 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, dai relativi regolamenti regionali di attuazione e dalle disposizioni del presente regolamento.
- 2. Le attività di tatuaggio e piercing sono nello specifico disciplinate dalla L. R. 12/04/2012 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento approvato con D.P.R. 14/04/2014 n. 064/Pres., nonché dal presente regolamento.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a. **Attività di estetista**: l'attività che comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 04 gennaio 1990 n.1, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della Legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Sono tenuti al rispetto della normativa vigente anche i soggetti che svolgono l'attività di estetista, utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'elenco allegato alla L. 04/01/1990 n.1.

Sono comprese nell'attività di estetista le seguenti attività: centro abbronzatura o "solarium", ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico, disegno epidermico o trucco semi-permanente, trattamenti effettuati per il tramite dell'acqua e del vapore quali, ad esempio, sauna e bagno turco, realizzazione del make-up, o maquillage o trucco (fatta eccezione per la realizzazione del make-up a scopo promozionale e dimostrativo effettuato saltuariamente nelle profumerie, farmacie o esercizi similari, ferma restando una minima garanzia relativa agli aspetti igienico-sanitari per l'effettuazione del trucco).

- b. Attività di acconciatore: l'attività che comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e di ogni altro servizio inerente o complementare.
 - L'attività di acconciatore può essere esercitata sia su persone di sesso maschile sia su persone di sesso femminile.
- c. Attività di tatuaggio: consiste nella colorazione permanente di parti del corpo, ottenuta con l'introduzione o penetrazione intradermica di pigmenti mediante aghi, compreso il trucco permanente e qualsiasi altra tecnica finalizzata a formare disegni o figure indelebili o permanenti.
- d. Attività di piercing: consiste nella perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano, allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni o monili di diversa forma o fattura.
- e. Qualificazione professionale: requisito professionale prescritto dalla vigente normativa nazionale o regionale, per l'esercizio delle attività in forma imprenditoriale.

- f. Qualifica professionale: requisito professionale per l'esercizio delle attività in forma non imprenditoriale, valido ai fini del lavoro subordinato.
- g. **Responsabile tecnico o direttore d'azienda**: la persona in possesso della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio della specifica attività.
- h. **Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza**: i requisiti elencati agli artt. 17 e 18 del presente Regolamento, per quanto riguarda le attività di estetica e di acconciatore, e agli artt. 22 e 23 per quanto riguarda le attività di tatuaggio e piercing.
- i. Apparecchiature elettromeccaniche: gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla L. 04/01/1990 n.1.
- j. **Attività stagionale**: l'attività svolta nell'arco di una "stagione", ovvero un periodo di tempo anche frazionato non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio. L'attività stagionale è equiparata a quella annuale.
- k. Attività temporanea: l'attività svolta per un periodo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno solare.
- 1. **Attività prevalente**: l'attività che, in caso di esercizio in forma mista o promiscua, produce il maggior volume d'affari; la destinazione d'uso dei locali dovrà essere compatibile con l'attività prevalente.
- m. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): è la dichiarazione con la quale l'operatore attesta di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso dei locali in riferimento all'attività che si intende esercitare, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal presente regolamento, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.
 - La ricevuta di presentazione a mezzo SUAP della segnalazione certificata di inizio attività costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività stessa.
- n. **Gestione di reparto**: l'affidamento, da parte del titolare di attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, organizzato su più reparti in relazione alla gamma o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, a favore di un soggetto, che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o alcuni reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto. La gestione di reparto non costituisce subingresso, tuttavia il gestore di reparto deve presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a mezzo SUAP.
 - Fermi restando i requisiti igienico-strutturali del locale, è sempre richiesto il rispetto delle superfici minime come disposto dagli artt. 16 e 21 del presente regolamento.
- o. Affitto di cabina/poltrona: la concessione in uso a terzi, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa, da parte dei titolari delle attività oggetto del presente regolamento, rispettivamente di una cabina o di una poltrona della propria attività e le attrezzature funzionali alle prestazioni svolte. Il soggetto che ottiene gli spazi per l'esercizio dell'attività deve presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a mezzo SUAP. Fermi restando i requisiti igienico-strutturali del locale, è sempre richiesto il rispetto delle superfici minime come disposto dagli artt. 16 e 21 del presente regolamento.

Art. 3 - Esclusioni

- 1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento:
 - a. le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, di massaggiatore sportivo, di naturopatia, di ginnastica sportiva o fitness, di miglioramento dell'equilibrio psicofisico ed energetico dell'individuo (riflessologia, kinesifisiologia, shiatsu, training autogeno, discipline olistiche e simili);

- b. l'attività di **onicotecnico**, consistente nell'applicazione e/o ricostruzione e/o decorazione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché dell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decolorazione;
- c. l'applicazione di ciglia finte, consistente nell'apposizione temporanea di ciglia posticce mediante sostanze collose, non rientranti nei prodotti cosmetici;
- d. l'attività di lavorazione del capello finalizzata alla produzione di un bene (ad esempio, la realizzazione di parrucche) e, in ogni caso, quella in cui non si realizzino prestazioni applicative sulla persona.
- 2. Sono in ogni caso escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento tutte le prestazioni che per le loro finalità rientrano nei settori riservati all'esclusiva competenza degli esercenti professioni ed arti sanitarie e, quindi, soggette ad abilitazioni specifiche.
- 3. Non è soggetta al presente Regolamento la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, da parte del titolare o gestore, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, a beneficio dei clienti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva.
 - La presente deroga non si applica in tutte le ipotesi in cui l'esercizio dell'attività di sauna, bagno turco e vasca con idromassaggio, seppur svolta all'interno delle strutture ricettive, non sia riferibile al titolare o gestore delle medesime e presenti carattere autonomo rispetto all'attività delle strutture stesse.

Art. 4 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività e suo contenuto

- 1. L'esercizio dell'attività di estetista, di acconciatore e di tatuaggio e piercing nel territorio comunale è subordinata alla presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive, della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 24 della L.R. n. 12/2002 attestante il possesso dei requisiti morali e dei requisiti professionali per l'accesso all'attività, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal presente regolamento. La ricevuta rilasciata dal SUAP costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge.
- 2. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e contiene i seguenti dati essenziali:
 - a. dati anagrafici del richiedente e del direttore tecnico se presente;
 - b. ragione sociale, denominazione e dati dell'impresa che intende esercitare l'attività;
 - c. la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla L. R. 12/2002 e suoi regolamenti, per l'attività di acconciatore ed estetista, ovvero dalla L.R. 7/2012 e dal relativo Regolamento di attuazione per quanto riguarda l'esercizio di tatuaggio e piercing;
 - d. ubicazione dei locali e dichiarazione attestante la conformità dei locali alla normativa urbanistica ed edilizia, nonché ai requisiti dei locali previsti agli artt. 16, 17, 21 e 22 del presente Regolamento.
- 3. Alla SCIA dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:
 - a. planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100 o 1:200, con l'indicazione della disposizione delle attrezzature, dell'arredamento, delle postazioni di lavoro, dei servizi igienici, ecc.
 - Nel caso di affitto di poltrona o di cabina, la planimetria evidenzia le strutture/attrezzature che sono oggetto del contratto di affitto;
 - b. relazione tecnica illustrativa, con indicazione delle caratteristiche tecniche dei locali, delle modalità di approvvigionamento idrico e di quelle di scarico fognario, dell'impianto di aerazione artificiale;
 - c. elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della marca, modello e matricola e indicazione della certificazione.

4. Il SUAP invierà copia della SCIA all'Azienda Sanitaria di riferimento per territorio per il seguito di competenza.

Art. 5 - Casi soggetti a SCIA

- 1. Alla segnalazione certificata di inizio attività sono sottoposti i seguenti casi:
 - a. l'apertura, anche a carattere stagionale, temporanea o a titolo gratuito, di attività di estetista, acconciatore e di tatuaggio e piercing;
 - b. le modifiche sostanziali delle caratteristiche dei locali e delle attrezzature;
 - c. il trasferimento d'azienda in gestione o in proprietà;
 - d. il trasferimento in altri locali in ambito comunale;
 - e. la variazione societaria;
 - f. la variazione del soggetto in possesso della qualificazione professionale;
 - g. l'affitto di cabina o l'affitto di poltrona;
 - h. la sospensione temporanea qualora si protragga oltre 30 giorni e la riapertura al termine della sospensione temporanea.
- 2. L'attività di tatuaggio e piercing svolta nel contesto di una manifestazione pubblica, anche a titolo gratuito, per quanto previsto all'art. 9 della L.R. 7/2012, è soggetta a SCIA. La SCIA attesta la presenza di un responsabile tecnico e il rispetto dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dal regolamento approvato con D.P.R. 14/04/2014 n. 064/Pres.
- 3. Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, compresa la reintestazione a fine rapporto di affittanza, il subentrante deve presentare la segnalazione certificata di inizio attività entro 30 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
- 4. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, l'impresa può continuare a condizione che l'esercizio dell'attività venga assunto dai familiari e/o affini, o da un amministratore di sostegno dell'imprenditore invalido, interdetto o inabilitato ovvero dal tutore dei familiari e affini minorenni, fino al compimento della maggiore età, avvalendosi, nel frattempo, della collaborazione continuativa di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali, per il tempo necessario ad acquisire i requisiti previsti dalla specifica disciplina di settore. Per la continuazione dell'attività, fino alla conclusione dell'iter procedurale ai sensi di legge (ad es. nel caso di morte fino alla conclusione della successione ereditaria) e nei termini di legge, viene presentata SCIA, a mezzo SUAP, per la prosecuzione dell'attività con indicazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali.

Art. 6 - Attività esercitate in forma mista dalla medesima impresa

- 1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di acconciatore o a quella di tatuaggio e piercing, dalla medesima impresa e nella medesima sede, in unità funzionali fra loro collegate, aventi ognuna di esse i requisiti previsti dal presente Regolamento.
 - Per unità funzionale si intende lo spazio dedicato alle prestazioni tipiche di una specifica attività.
 - I locali generali, quali depositi, reception, sala d'attesa, servizi igienici e spogliatoi, possono essere in comune.
- 2. Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime.

Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'art.10 della L.R.12/2002, i singoli soci partecipanti, che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

Nel caso di impresa non artigiana deve essere designato un direttore tecnico in possesso della qualificazione professionale per ogni attività.

Art. 7 - Attività esercitate in forma promiscua dalla medesima impresa

- 1. Le attività di estetista, acconciatore o tatuaggio e piercing, possono essere esercitate dalla medesima impresa, congiuntamente ad altre attività estranee al campo di applicazione della L.R. 12/2002, in unità funzionali fra loro collegate, purché nel rispetto del presente Regolamento e delle leggi e Regolamenti disciplinanti le attività estranee.
 - In tal caso, a ciascuna attività deve essere assegnata un'autonoma unità funzionale.
 - Per unità funzionale si intende lo spazio dedicato alle prestazioni tipiche di una specifica attività.
- 2. Le unità funzionali, relative alle attività di estetista e acconciatore, devono possedere le caratteristiche previste dagli articoli 16 e 17, e quelle relative alle attività di tatuaggio e piercing le caratteristiche previste dagli articoli 21 e 22 del presente Regolamento.
- 3. Le unità funzionali relative alle attività estranee al campo di applicazione della L.R. n.12/2002, devono possedere le caratteristiche previste dalle leggi di settore che le disciplinano e possono essere collegate tra loro da locali generali comuni, quali sala d'attesa e reception.

Art. 8 - Attività esercitate nella stessa sede da parte di imprese diverse

- 1. E' possibile l'utilizzazione di un medesimo locale, da parte di due imprese diverse, anche di diversa attività, **rientranti nel campo di applicazione del presente Regolamento**, a condizione che le stesse siano opportunamente distinte, in qualsiasi modo, ma comunque in maniera tale da non ingenerare confusione nell'utente.
 - Nel caso di due attività coesistenti nei medesimi locali, ogni attività è tenuta al rispetto delle superfici minime, dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature. Le due attività possono avere spazi in comune, quali ingresso e sala d'attesa, fatte salve specifiche norme igienico-sanitarie per le rispettive attività.
- 2. E' possibile l'utilizzazione di un medesimo locale, da parte di due imprese diverse, di cui una operante anche in settori estranei all'ambito di applicazione del presente Regolamento, a condizione che le stesse siano opportunamente distinte, in qualsiasi modo, ma comunque in maniera tale da non ingenerare confusione nell'utente.
 - Nel caso di due attività coesistenti nei medesimi locali, l'attività rientrante nel campo di applicazione del presente Regolamento è tenuta al rispetto delle superfici minime, dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature e a quanto previsto dal presente Regolamento, mentre le altre attività sono tenute al rispetto delle particolari norme di settore. Tali attività possono avere spazi in comune, quali ingresso e sala d'attesa, fatte salve specifiche norme igienico-sanitarie per le rispettive attività.

Art. 9 - Attività svolte nel domicilio dell'esercente

1. Le attività di estetista e di acconciatore ovvero di tatuaggio e piercing possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali abbiano i requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 10 - Vendita di prodotti cosmetici

- 1. Alle imprese esercenti le attività normate da questo Regolamento, svolte in forma artigiana o commerciale, che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla L.R. 29/05.
 - Viene in ogni caso applicata la L.R. 29/05 in caso di vendita di prodotti diversi da quelli sopra indicati.
- 2. La superficie destinata all'attività di commercio dei prodotti, di cui al comma precedente, è esclusa dal computo delle superfici minime previste, per l'esercizio delle singole attività.
- 3. L'offerta a titolo gratuito di tisane o bevande, ai clienti nell'ambito delle attività di cui al presente Regolamento, non costituisce somministrazione di alimenti e bevande e pertanto non prevede la presentazione di una SCIA, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari in materia di alimenti.

Art. 11 - Sospensione temporanea dell'attività

- 1. La sospensione temporanea di una delle attività di cui al presente regolamento, qualora debba protrarsi per più di trenta giorni consecutivi, è soggetta a SCIA entro 10 giorni dall'inizio della sospensione medesima.
- 2. La sospensione temporanea non può superare i 12 mesi.
- 3. Nel caso di gravi e circostanziati motivi, o cause di forza maggiore, l'operatore può comunicare preventivamente al Comune, anche più di una volta, la sospensione dell'attività per periodi non superiori a sei mesi.
- 4. E' altresì soggetta a SCIA la riapertura delle attività al termine della sospensione, ovvero la riapertura anticipata, entro 10 giorni dalla riapertura stessa.

Art. 12 - Orari e tariffe

- 1. Gli orari giornalieri e le eventuali giornate di chiusura sono autonomamente stabiliti dal titolare dell'attività, in conformità a quanto previsto per le attività produttive dalla vigente normativa.
- 2. Gli esercizi ubicati nei centri commerciali osservano, di norma, l'orario di attività delle strutture in cui si trovano.
- 3. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario e le eventuali giornate di chiusura, in modo da essere ben visibili all'interno e all'esterno dei locali.
- 4. E' fatta salva la possibilità, per chi esercita l'attività a domicilio, di apporre apposito cartello indicante che l'esercizio dell'attività viene svolto esclusivamente per appuntamento.
- 5. Le tariffe dei servizi forniti dalle attività del presente regolamento devono essere rese note al pubblico ed alla clientela mediante appositi cartelli/prospetti informativi esposti in maniera ben visibile.

TITOLO II - Norme specifiche per l'attività di estetista e acconciatore

Art. 13 - Requisiti morali per l'accesso all'attività

- 1. L'inizio e lo svolgimento dell'attività di estetista e di acconciatore è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa antimafia.
- 2. I requisiti di cui al primo comma devono essere posseduti:
 - a. dal titolare dell'impresa individuale;

- b. da tutti i soci della società in nome collettivo:
- c. dai soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
- d. da tutti coloro che hanno potere di rappresentanza ed amministrazione nelle società di capitali;
- e. dal responsabile tecnico/direttore d'azienda.
- 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda all'art. 85 del D. Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 14 - Requisiti professionali per l'accesso all'attività

- 1. Lo svolgimento dell'attività di estetista e di acconciatore è subordinato al possesso della relativa qualificazione professionale, conseguita ai sensi degli artt. 26 e 28 della L.R. 12/2002 e s.m.i., e secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente dalla Regione 26/6/2015, n. 0126/Pres.
- 2. La qualificazione professionale di cui sopra deve essere posseduta
 - a. nel caso di imprese artigiane:
 - dal titolare nel caso di impresa individuale;
 - da tutti i soggetti indicati all'art.10 della L.R. 12/2002 nel caso di società;
 - dall'eventuale gestore di reparto.
 - b. nel caso di imprese non artigiane:
 - dal responsabile tecnico/direttore d'azienda;
 - dall'eventuale gestore di reparto.

Art. 15 - Esercizio dell'attività

- 1. L'esercizio dell'attività di estetista e/o acconciatore è soggetta al rispetto:
 - a. della vigente normativa urbanistica ed edilizia, di destinazione d'uso dei locali e dei fabbricati;
 - b. dei requisiti di sicurezza ed idoneità igienico-sanitaria dei locali, con osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
 - c. della superficie minima dei locali di cui al successivo art. 16 del presente Regolamento.
- 2. Le attività di estetista e acconciatore possono essere esercitate in forma di impresa individuale o di società, artigiana o non artigiana.
- 3. Se si tratta di società artigiana (ex art.10 L.R. 12/02) deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualificazione professionale.
- 4. Se si tratta di impresa non artigiana, deve essere individuato il soggetto in possesso della qualificazione professionale.
- 5. Per ogni sede o unità locale dell'impresa, in cui viene esercitata l'attività di estetista o di acconciatore, è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico/direttore d'azienda in possesso della **qualificazione professionale** il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime.
- 6. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista e acconciatore devono essere in possesso della relativa **qualifica professionale**.
- 7. E' fatta salva la possibilità di esercitare le attività di estetista o di acconciatore presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso, ovvero a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo o per particolari eventi (es. matrimoni, attività dimostrative in occasione di promozioni commerciali) ovvero nei luoghi di cura o riabilitazione (es. ospedali, centri per anziani e disabili), nei luoghi di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

- 8. Gli acconciatori, nell'esercizio della propria attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, tradizionalmente complementari all'attività principale.
- 9. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista o acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

Art. 16 - Superfici minime dei locali

- 1. I locali da adibire all'esercizio dell'attività di estetista e di acconciatore, oltre a rispettare la normativa urbanistica ed edilizia, di destinazione d'uso dei locali e dei fabbricati, devono rispettare le seguenti superfici minime:
 - a. la superficie dei locali da adibire all'attività di **estetista**, con l'esclusione del vano destinato ad ingresso, del servizio igienico, del ripostiglio, del vano destinato all'attesa per il pubblico ed ogni altro locale accessorio, dovrà essere di un minimo di **mq. 20 (venti)**, all'interno della quale potranno operare fino a due addetti; per ogni addetto in più alle prestazioni dovranno essere previsti ulteriori mq. 6 (sei) di superficie. Inoltre le postazioni di lavoro nelle quali è prevista la presenza dell'operatore devono avere una superficie minima di mq. 8 (otto), mentre le postazioni di lavoro in cui è prevista l'installazione di lampade abbronzanti (facciali, docce e lettini solari) o macchinari, per l'uso dei quali non è prevista la presenza dell'operatore, devono avere una superficie minima di mq. 6 (sei);
 - b. la superficie dei locali da adibire all'attività di **acconciatore**, con l'esclusione del vano destinato ad ingresso, del servizio igienico, del ripostiglio, del vano destinato all'attesa per il pubblico ed ogni altro locale accessorio, dovrà essere di un minimo di **mq. 20 (venti)**, all'interno della quale potranno operare fino a due addetti; per ogni addetto in più alle prestazioni dovranno essere previsti ulteriori mq. 6 (sei) di superficie.
- 2. Nel caso di attività congiunte, svolte nel medesimo locale, la superficie minima dei locali destinati all'esercizio delle rispettive attività di estetista ed acconciatore deve calcolarsi separatamente per ogni tipologia.
- 3. Le superfici destinate ad altre attività, come ad esempio la vendita, non devono incidere sulle superfici minime per l'esercizio delle singole attività.
- 4. Nel caso di affitto di cabina da parte dell'estetista, le postazioni di lavoro devono rispettare le misure previste al comma 1 lettera a).
- 5. Nel caso di affitto di poltrona da parte dell'acconciatore, dovrà essere rispettato quanto previsto al comma 1 lettera b).

Art. 17 - Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali

- 1. L'attività di estetista e di acconciatore deve essere svolta in locali separati e distinti da altre attività e non in promiscuità con il locali destinati a civile abitazione.
- 2. I locali da adibire all'attività di estetista e acconciatore devono possedere, per quanto riguarda altezza dei locali, illuminazione, microclima, aerazione naturale o artificiale, isolamento, servizi igienici e spogliatoi e caratteristiche tecniche dei vani, quanto previsto nelle "Linee guida in materia di requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e dei servizi di cui alla Direttiva 123/2006 CE" adottate con deliberazione della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2117 del 16.11.2013 e nel Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81: "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro".
- 3. Nei mesi freddi deve essere garantita una temperatura interna compresa tra i 18° e i 20° C.
- 4. Le finiture dei locali devono consentire la massima pulizia ed una corretta disinfezione, il pavimento deve essere impermeabile, le pareti ed il soffitto intonacati a superficie liscia, in tinta

- chiara, le pareti dovranno essere impermeabili per un'altezza di almeno metri 2 dal piano di calpestio.
- 5. Il locale di lavorazione deve essere dotato di lavabi con acqua corrente potabile, calda e fredda, e di arredi di facile pulizia.
- 6. L'esercizio deve essere dotato di biancheria pulita per ogni cliente (preferibilmente monouso) contenuta in appositi armadietti chiusi, di contenitori con coperchio lavabili e disinfettabili per la biancheria sporca e per i rifiuti.
- 7. Deve essere a disposizione esclusiva dell'esercizio ed all'interno dello stesso, un servizio igienico dotato di lavabo con rubinetteria non manuale, distributore di sapone liquido, di salviette monouso, di contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti, separato dai locali di lavoro per mezzo di anti-bagno o, nel caso in cui non ne sia possibile la realizzazione per motivi strutturali, di adeguato disimpegno.
- 8. Eventuali zone destinate allo svolgimento dell'attività di manicure e pedicure devono essere separate dal resto del locale mediante setti divisori rivestiti in materiale liscio, lavabile e disinfettabile fino all'altezza di metri 2 dal pavimento e dovranno essere dotate di lavapiedi.
- 9. I locali dell'esercizio devono essere tenuti in condizioni di massima pulizia e quelli ove si eseguono le prestazioni devono essere periodicamente disinfettati, secondo le indicazioni dell'Azienda Sanitaria.
- 10. La sauna e il bagno turco, qualora vengano messi a disposizione di più utenti contemporaneamente e di sesso diverso, devono essere dotati di spogliatoio utenti, servizio igienico e doccia divisi per sesso, di un locale/zona post trattamento per il relax e di dispositivi di allarme per attivare l'assistenza in caso di malore dell'utente, collocati in luoghi presidiati.
- 11. Gli impianti tecnologici devono rispondere ai requisiti previsti dalle vigenti normative.
- 12. Qualora le postazioni di lavoro siano ricavate all'interno di un unico locale, con l'eventuale suddivisione in box, va garantita la privacy dei clienti e vanno assicurate adeguate condizioni di illuminazione naturale diretta, indiretta o artificiale e di ventilazione naturale, nei casi di insufficiente ventilazione naturale è ammesso il ricorso a sistemi di ventilazione/aerazione artificiale, realizzati secondo le norme di buona tecnica.
- 13. Qualora presente, l'impianto aeraulico deve essere realizzato in conformità alla noma tecnica UNI 10339 e alle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi e tale condizione deve essere documentata da attestazione di conformità sottoscritta da un tecnico abilitato.
- 14. Qualunque variazione o modifica nell'utilizzo dei locali, rispetto a quanto dichiarato in sede di apertura, dovrà essere oggetto di SCIA tramite SUAP per la comunicazione all'Azienda Sanitaria e al Comune.
- 15. In presenza di lavoratori dipendenti, i locali dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e nell'esercizio delle diverse attività svolte dovranno essere utilizzati i dispositivi individuali di protezione (DPI) indicati dal datore di lavoro (guanti ed eventuali altri dispositivi).

Art. 18 - Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici

- 1. Le attrezzature ed apparecchiature utilizzate per l'esercizio dell'attività di estetista e acconciatore devono soddisfare i seguenti requisiti igienici e di sicurezza:
 - a. gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini devono essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona;
 - b. le attrezzature e le apparecchiature dell'esercizio devono essere tenute costantemente e scrupolosamente pulite.

- Gli oggetti taglienti, sempre accuratamente puliti prima dell'uso, devono essere disinfettati o sterilizzati;
- c. tutti gli strumenti taglienti, potenzialmente pericolosi per i clienti o per l'operatore, devono essere di regola monouso (rasoi, aghi, lamette) mentre quelli che devono essere riutilizzati (ad esempio, strumenti per manicure e pedicure) vanno sterilizzati prima di ciascun uso. La sterilizzazione deve essere effettuata da strutture regolarmente autorizzate ovvero dall'operatore nell'esercizio dove vengono eseguite le prestazioni;
- d. eventuali rifiuti speciali taglienti (aghi, lamette e altri strumenti taglienti monouso utilizzati) dovranno preventivamente essere posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura, sempre ermeticamente chiusi e dovranno essere smaltiti a norma di legge;
- e. nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere previamente lavata e disinfettata;
- f. eventuali spazzole per capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio;
- g. i sedili, se forniti di poggiacapo, devono essere rivestiti con carta o teli da cambiarsi per ogni persona;
- h. i prodotti cosmetici impiegati, depositati in apposito locale/spazio, devono essere conformi alle vigenti normative e correttamente conservati nella loro confezione originaria;
- i. è vietato l'uso del piumino per cospargere la cipria o il talco sulla pelle, a tal fine si devono usare polverizzatori o batuffoli di cotone da eliminare dopo l'uso;
- j. qualora, durante procedimenti tecnici di lavorazione, vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste o nocive, è necessaria un'areazione immediata dell'ambiente;
- k. durante l'eventuale applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che vengano accese fiamme;
- 1. qualora durante l'esercizio dell'attività si sospetti la presenza di affezioni cutanee, o degli annessi, è necessario indirizzare il cliente alle competenti strutture sanitarie;
- m. deve essere sempre presente un armadietto o altro idoneo contenitore per il materiale di prima medicazione, al fine di consentire la gestione di incidenti o complicanze che possano verificarsi durante l'esercizio dell'attività.
 - Per il trattamento di piccole ferite o lesioni della cute devono essere utilizzati esclusivamente prodotti registrati dal Ministero della Salute in applicazioni monouso. Rimane inoltre applicabile quanto previsto dalle norme vigenti in materia di primo soccorso nei luoghi di lavoro;
- n. durante l'attività il personale deve costantemente osservare le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abito da lavoro di colore chiaro sempre in stato di perfetta pulizia;
- o. l'attività va condotta secondo procedure tese ad evitare la contaminazione, la diffusione e la trasmissione di germi patogeni e adottando tutte le procedure ritenute necessarie, anche sulla base della valutazione dei rischi, a tutela del lavoratore;
- p. tutte le apparecchiature elettromeccaniche devono essere conformi alla vigente normativa, munite di dichiarazione di conformità e mantenute costantemente in perfetto stato di manutenzione.
 - Devono essere presenti, ove richiesto dalle norme di legge in materia, le certificazioni di conformità ed i manuali d'uso delle apparecchiature.
 - Durante l'esercizio dell'attività tutti gli operatori devono attenersi alle norme indicate dal produttore per la manipolazione delle attrezzature e apparecchi elettromeccanici utilizzati.
 - Nel caso di utilizzo di apparecchiature per la depilazione estetica funzionante a luce pulsata o laser, o di dermografo per micropigmentazione ovvero di altre apparecchiature di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110, il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal costruttore o da altro soggetto competente adeguata formazione;

- q. va garantita la sicurezza degli utenti, connessa all'uso di lampade abbronzanti: deve essere data evidenza ai clienti sui possibili rischi connessi all'esposizione a radiazioni UV e delle precauzioni da adottare prima dell'esposizione, mediante l'affissione di avvisi/documenti informativi;
- r. per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine della corretta attribuzione di responsabilità, deve essere evitato l'uso promiscuo delle attrezzature in uso ai soggetti, concedente ed affittuario, coinvolti nell'affitto di poltrona.

TITOLO III - Norme specifiche per l'attività di tatuaggio e piercing

Art. 19 - Requisiti morali per l'accesso all'attività

- 1. L'inizio e lo svolgimento dell'attività di estetista e di tatuaggio e piercing è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa antimafia.
- 2. I requisiti di cui al primo comma devono essere posseduti:
 - a. dal titolare dell'impresa individuale;
 - b. da tutti i soci della società in nome collettivo;
 - c. dai soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
 - d. da tutti coloro che hanno potere di rappresentanza ed amministrazione nelle società di capitali;
 - e. dal responsabile tecnico/direttore d'azienda.
- 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda all'art.85 del D. Legislativo 6 settembre 2011, n.159.

Art. 20 - Requisiti professionali per l'accesso all'attività

1. Per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing sarà necessario aver effettuato il percorso formativo previsto dall'art. 4 della L.R. 7/2012 e dall'art. 9 del Decreto del Presidente della Regione del 14 aprile 2014, n. 064/Pres.

Art. 21 - Superfici minime dei locali

- 1. I locali da adibire all'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing, oltre a rispettare la normativa urbanistica ed edilizia, di destinazione d'uso dei locali e dei fabbricati, ed essere conformi, per quanto attiene: altezza dei locali, illuminazione, microclima, aerazione naturale o artificiale, isolamento, servizi igienici e spogliatoi e caratteristiche tecniche dei vani, alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2117 del 16.11.2013 ed al D. Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, fermo restando inoltre quanto previsto dal Regolamento regionale emanato con Decreto del Presidente della Regione14 aprile 2014, n.064/Pres., devono rispettare le seguenti superfici minime:
 - a. per il locale **dedicato** all'attività di tatuaggio e/o piercing almeno mq. 12 (dodici metri quadrati), con l'esclusione del vano destinato ad ingresso, del servizio igienico, del ripostiglio, del vano destinato all'attesa per il pubblico ed ogni altro locale accessorio, all'interno del quale le postazioni di lavoro devono essere di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle attività.
 - Nel caso si voglia differenziare gli spazi per il tatuaggio da quelli per il piercing, ovvero prevedere più postazioni di tatuaggio o piercing, i box realizzati all'interno di un unico ambiente devono rispettare i requisiti previsti all'art. 22 del presente Regolamento e devono avere una superficie di almeno mq. 6 (sei metri quadrati) ciascuno.

- b. per il **locale o spazio separato per la disinfezione e sterilizzazione degli strumenti** almeno mq. 4 (quattro metri quadrati) ovvero mq. 3 (tre metri quadrati) quando si tratti di spazio ricavato all'interno del locale per l'esecuzione delle prestazioni.
 - Non è richiesto il locale o spazio per la sterilizzazione se l'esercizio utilizza esclusivamente strumenti sterili monouso o se la sterilizzazione è affidata a soggetti terzi esterni all'esercizio in possesso di autorizzazione rilasciata a norma di legge.
- 2. Le superfici destinate ad altre attività, come ad esempio la vendita, non devono incidere sulle superfici minime per l'esercizio delle singole attività previste dal presente regolamento.

Art. 22 - Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali

- 1. I locali destinati alle attività di tatuaggio e piercing, fatta eccezione per l'attività di piercing al lobo dell'orecchio ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 7/2007, sono funzionalmente collegati tra loro e sono distinti e con accesso separato da locali con altra destinazione d'uso o soggetti a specifiche autorizzazioni.
- 2. Al fine di garantire i criteri igienico sanitari, devono essere previsti almeno i seguenti locali principali:
 - a. locale di attesa, accoglimento clienti e attività amministrative;
 - b. locale dedicato al tatuaggio e piercing di superficie di almeno dodici metri quadrati;
 - c. locale o spazio separato per la disinfezione e sterilizzazione degli strumenti non inferiore a quattro metri quadrati ovvero a tre metri quadrati quando si tratti di spazio ricavato all'interno del locale per l'esecuzione delle prestazioni.
- 3. Nel caso di struttura con più attività il locale d'attesa e quello destinato ad attività amministrative possono essere condivisi, fatto salvo quanto previsto dalle leggi di settore.
- 4. Nel locali dedicati al tatuaggio e piercing di cui al comma 2 lettera b) le postazioni di lavoro sono di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle attività; qualora più postazioni di lavoro siano ricavate all'interno di un unico locale, è garantita la riservatezza dei clienti e sono assicurate adeguate condizioni di illuminazione diretta, indiretta o artificiale e di ventilazione naturale o forzata, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Nel caso si voglia differenziare gli spazi per il tatuaggio da quelli per il piercing, ovvero prevedere più postazioni di tatuaggio o piercing, i box realizzati all'interno di un unico ambiente devono rispettare i requisiti citati e le superfici previste all'art. 21 lettera a) del presente Regolamento.

Per ogni postazione di lavoro dove vengono effettuate le specifiche attività è installato un lavabo; si può derogare a tale disposizione per un numero massimo di due box adiacenti, essendo sufficiente in tale caso un lavabo in comune.

- 5. Il locale o spazio per la sterilizzazione degli strumenti di cui al comma 2, lettera c) è dotato di banco di lavoro provvisto di lavabo, di spazi adeguati alle varie fasi del processo (gestione e pulizia strumenti usati, imbustamento e sterilizzazione) e di autoclave idonea alla sterilizzazione di strumenti cavi e porosi conforme alle norme di buona tecnica applicabili.
- 6. Non è richiesto il locale o spazio per la sterilizzazione di cui comma 2, lettera c) se l'esercizio utilizza esclusivamente strumenti sterili monouso o se la sterilizzazione è affidata a soggetti terzi esterni all'esercizio in possesso di autorizzazione rilasciata a norma di legge.
- 7. Gli esercizi prevedono anche i seguenti locali o spazi accessori:
 - a. **servizio igienico**, dotato di anti bagno o, nel caso in cui non ne sia possibile la realizzazione per motivi strutturali, di adeguato disimpegno. Il servizio igienico è ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, posto all'interno dell'unità funzionale. Il servizio igienico è dotato di lavabo. Per gli operatori maschi e femmine sono realizzati

servizi igienici separati, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene in ambiente di lavoro. Qualora il numero complessivo di potenziali presenze sia maggiore di dieci, è realizzato un servizio igienico ad uso esclusivo dei clienti; in caso di struttura condivisa con altre attività, il servizio igienico può essere unico con le limitazioni previste in caso di presenze maggiori di dieci e fatto salvo quanto previsto dalle leggi di settore;

- b. **spogliatoio per gli addetti** di dimensioni tali da poter contenere agevolmente un armadietto a doppio scomparto per ogni addetto, per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro e un adeguato numero di sedili. Nel caso in cui il numero degli operatori sia superiore a cinque, lo spogliatoio è diviso per sesso;
- c. locale o spazio attrezzato con idonei contenitori per il deposito del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria;
- d. locale o spazio per il deposito dello sporco e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- e. ripostiglio o spazio adeguato per il deposito dei materiali e delle attrezzature per la pulizia.
- 8. Le finiture dei locali devono consentire la massima pulizia ed una corretta disinfezione: nei locali dedicati al tatuaggio e piercing, e nei locali di cui alle lettere a), d), e) del comma precedente, il pavimento è impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e le pareti sono verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiali facilmente lavabili e disinfettabili fino all'altezza lineare di almeno due metri dal pavimento.
- 9. Qualora presente, l'impianto aeraulico deve essere realizzato in conformità alla noma tecnica UNI 10339 e alle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi e tale condizione deve essere documentata da attestazione di conformità sottoscritta da un tecnico abilitato.
- 10. I locali di cui al comma 2, lettere b) e c) e comma 7, lettera a) sono dotati di lavabo con erogatore d'acqua calda e fredda. Il lavabo è dotato di comandi della rubinetteria non manuali, esclusa la leva sanitaria, di distributore di asciugamani monouso, di distributore di sapone liquido e di contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti.

Art. 23 - Requisiti delle attrezzature e organizzativi per l'esercizio dell'attività

- 1. L'attività è condotta secondo procedure tese ad evitare la contaminazione, la diffusione e la trasmissione di germi patogeni e adottando tutte le procedure ritenute necessarie, anche sulla base della valutazione dei rischi, a tutela del cliente e degli operatori.
- 2. I locali, gli arredi e le attrezzature sono mantenuti in ottimali e costanti condizioni di pulizia. È garantita la pulizia giornaliera dei pavimenti, dei servizi igienici e degli arredi e la pulizia settimanale di fondo dei locali e degli arredi con detergenti tensioattivi e successiva disinfezione.
- 3. La biancheria per i clienti, quali teli, accappatoi, lenzuolini, è preferibilmente monouso. Quella da riutilizzare è sanificata prima di ogni singolo uso
- 4. La biancheria pulita è conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadi chiusi. La biancheria sporca è riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili.
- 5. Gli operatori osservano costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossano un abito da lavoro preferibilmente di colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia, nonché utilizzano i dispositivi di protezione individuale. La biancheria da lavoro può essere anche del tipo monouso.
- 6. I materiali e le confezioni di strumenti sterili soggetti a scadenza riportano la data di scadenza.
- 7. Nella sede dell'attività sono presenti i seguenti documenti:
 - a. registro delle prestazioni;
 - b. consensi al tatuaggio e consensi al piercing;
 - c. scheda individuale relativa a ogni cliente con i dati identificativi della persona che si sottopone al trattamento, la sede di applicazione e i materiali utilizzati;
 - d. protocollo relativo all'igiene degli addetti;

- e. protocollo per la sanificazione dei locali, degli arredi, delle attrezzature e della biancheria;
- f. protocollo della disinfezione;
- g. protocollo della sterilizzazione dello strumentario, qualora effettuata all'interno dell'esercizio;
- h. registro di sterilizzazione provvisto di test di sterilità riportanti giorno, anno ed ora del ciclo di sterilizzazione:
- i. contratto con la ditta abilitata allo smaltimento dei rifiuti speciali;
- j. elenco aggiornato degli strumenti e dei pigmenti usati;
- k. schede tecniche degli strumenti, dei pigmenti e dei materiali metallici o similari applicati ai clienti.
- 8. I rifiuti speciali pericolosi, quali gli strumenti taglienti monouso utilizzati, sono preventivamente posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura, sempre ermeticamente chiusi; gli altri rifiuti classificabili come speciali, quali garze, cotone, salviette contaminate, buste o pellicole di materiale plastico della componente base dell'apparecchiatura utilizzata per la prestazione, sono raccolti negli appositi contenitori a tenuta.
- 9. È presente un armadietto o altro idoneo contenitore per il materiale di prima medicazione al fine di consentire la gestione di incidenti o complicanze che possano verificarsi durante l'esercizio dell'attività. Si applica inoltre quanto previsto dalle norme vigenti in materia di primo soccorso nei luoghi di lavoro.

Art. 24 - Attrezzature per attività di tatuaggio

- 1. Per l'esecuzione del tatuaggio con aghi è utilizzata apposita apparecchiatura elettromeccanica costituita dalle seguenti componenti principali:
 - a. macchina o pistola (tattoo machine o gun tattoo), ossia la componente base costituita da un supporto dotato di alloggiamento per un congegno elettromeccanico che imprime ad una barra o dispositivo metallico movimenti percussivi in rapida sequenza. Durante l'utilizzo tale componente è protetta con buste o pellicole in materiale plastico da rimuovere dopo ogni prestazione;
 - b. manipolo (grip) e (tip) puntale, ossia le parti smontabili dell'apparecchiatura all'interno delle quali scorre, con movimento percussivo, una barra o dispositivo metallico sulla cui estremità esterna sono saldati gli aghi per il tatuaggio. Il manipolo e il puntale sono sterilizzati prima di essere montati sulla componente di cui alla lettera a);
 - c. barra porta aghi, ossia la componente flessibile dell'apparecchiatura in quanto gli aghi in essa saldati ad un'estremità sono montati in modo diverso a seconda delle differenti necessità di distribuzione del pigmento. La barra è sterilizzata preliminarmente all'inserimento nell'apparecchiatura;
 - d. aghi per il tatuaggio, ossia la componente dell'apparecchiatura che introduce il pigmento nel derma mediante perforazione dell'epidermide effettuata dal movimento percussivo della barra di cui alla lettera c). Gli aghi per il tatuaggio devono essere monouso; il montatore dell'apparecchiatura o l'operatore del tatuaggio cura personalmente la saldatura degli aghi nella barra;
 - e. vaschette o cappucci per i pigmenti, ossia le vaschette di piccolo formato contenenti i pigmenti per il tatuaggio, riempite nella misura stimata sufficiente o comunque esauribile per le necessità di una seduta con ogni cliente. L'operatore acquista le vaschette o i cappucci in confezione singola, sigillata e sterile, ovvero provvede alla loro sanitizzazione, ad esempio mediante disinfezione chimica con acido peracetico, ove non sia possibile la sterilizzazione a vapore.
- 2. La barra porta aghi di cui al comma 1, lettera c), può essere acquistata con aghi già assemblati solo se fornita sterile e in confezione singola e sigillata.

3. Qualora vengano utilizzate altre tecniche per l'esecuzione di tatuaggi, l'attrezzatura utilizzata per scarificare la cute, nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante scarificazione, e le parti dell'apparecchiatura che perforano la cute per l'introduzione del pigmento nel derma, nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante tecnica samoana o giapponese, dovranno essere opportunamente sterilizzate.

Art. 25 - Pigmenti per attività di tatuaggio

- 1. Le confezioni di pigmenti garantiscono la sterilità del contenuto. Per l'esecuzione dei tatuaggi sono utilizzati preferibilmente pigmenti in confezioni monodose. In caso di confezione multiuso i contenitori garantiscono che il contenuto non si contamini durante il periodo di utilizzo.
- 2. Le confezioni dei pigmenti contengono le seguenti informazioni:
 - a. il nome e l'indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato;
 - b. la data di scadenza indicata con mese e anno;
 - c. il numero di lotto o altro riferimento utilizzato dal costruttore per l'identificazione dei lotti;
 - d. l'elenco degli ingredienti in base al loro nome internazionale (IUPAC International Unionof Pure and Applied Chemistry name), numero (CAS - Chemical Abstract Service of the American Chemical Society number) o colore (CI - Colour Index number);
 - e. attestazione di atossicità e sterilità.
- 3. I pigmenti sono conservati nella confezione originaria.
- 4. Le confezioni aperte sono conservate in condizioni di asepsi.
- 5. Per quanto non specificato per il pigmento si rimanda alla risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP(2008) adottata il 20 febbraio 2008 (Resolution on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make up 'superseding Resolution ResAP(2003)2 on tattoos and permanent make up'), nelle parti non disciplinate da normative dell'Unione europea o italiana attuativa.

Art. 26 - Attrezzature per attività di piercing

- 1. Il piercing è eseguito nel padiglione auricolare mediante:
 - a. ago cannula o ago da piercing;
 - b. forbici o pinze;
 - c. pinze ad anelli;
 - d. monili per piercing.
- 2. L'ago cannula è lo strumento con il quale l'operatore esegue manualmente la perforazione, con perdita di sostanza, del tessuto cutaneo o mucoso, per inserire un monile.
 - L'operatore utilizza esclusivamente aghi cannula in confezioni singole e sigillate monouso sulle quali il confezionatore abbia attestato:
 - a. l'avvenuta sterilizzazione;
 - b. la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
 - c. il metodo di sterilizzazione.
- 3. Le forbici o le pinze sono lo strumento con il quale l'operatore taglia a misura l'ago cannula. L'operatore sterilizza le forbici o pinze prima di ogni applicazione.
- 4. Le pinze ad anelli sono lo strumento con il quale l'operatore afferra ed immobilizza la parte anatomica nella quale si intende eseguire la perforazione con l'ago cannula. L'operatore sterilizza le pinze ad anelli prima di ogni applicazione
- 5. I dispositivi meccanici di foratura sono gli strumenti utilizzati per l'inserimento anatomico del pre-orecchino nel padiglione auricolare; per pre-orecchino si intende il monile provvisorio con cui è praticato il foro nel padiglione auricolare. Il dispositivo meccanico di foratura è costituito

- dall'impugnatura, dal congegno che imprime il movimento al pre-orecchino da inserire, nonché da una cartuccia protettiva monouso sulla quale è montato il pre-orecchino stesso.
- 6. L'operatore sterilizza l'eventuale parte rimovibile del dispositivo meccanico di foratura prima di ogni utilizzo. L'operatore protegge la parte costituente il corpo del dispositivo meccanico di foratura con apposite buste copri pistola, ovvero pellicole di materiale plastico e provvede alla disinfezione del corpo stesso dopo ogni uso. L'operatore può utilizzare cartucce protettive monouso, acquistate in confezioni singole e sigillate, di cui sia attestata la sterilizzazione. In tale caso è ammesso l'uso di cartucce monouso preventivamente caricate con pre-orecchino.
- 7. Monili: per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l'operatore utilizza esclusivamente monili acquistati in confezione singola monouso sulla quale sono indicati:
 - a. la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
 - b. il metodo di sterilizzazione;
 - c. la composizione metallica percentuale.
 - Le indicazioni possono essere contenute in apposito documento corredato al monile e ad esso riferibile mediante stampigliatura di matricola.
- 8. Per pre-orecchini si intendono i monili provvisori con cui è praticato il foro nel lobo auricolare. L'operatore utilizza cartucce protettive monouso acquistate in confezioni singole e sigillate di cui sia attestata la sterilizzazione. In tal caso è ammesso l'uso di cartucce monouso preventivamente caricate con pre-orecchino.

Art. 27 - Sterilizzazione

- 1. Tutti gli strumenti che entrano in contatto diretto con la cute o le mucose del cliente durante l'esecuzione del tatuaggio e del piercing sono sottoposti a procedura di sterilizzazione.
- 2. Gli strumenti che devono essere riutilizzati sono sterilizzati prima di ciascun uso; la sterilizzazione è effettuata da strutture regolarmente autorizzate ovvero dall'operatore, nei locali dove vengono eseguite le prestazioni.
- 3. Nel caso in cui la sterilizzazione venga eseguita dall'operatore, essa è effettuata con l'impiego di autoclave a vapore idonea alla sterilizzazione di strumenti cavi e porosi.

Art. 28 - Accertamenti igienico-sanitari

1. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature destinate allo svolgimento delle attività, per le quali è stata inoltrata la SCIA, nonché dei requisiti igienico-sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività e dell'idoneità delle persone addette all'esercizio, è di competenza dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria.

Art. 29 - Piercing al lobo dell'orecchio

- 1. Il presente Regolamento non si applica all'attività di piercing al lobo dell'orecchio, salvo che per quanto di seguito disposto.
- 2. Per l'esecuzione del piercing al lobo dell'orecchio, i soggetti interessati all'attività devono darne comunicazione preventiva al Comune e all'Azienda per i Servizi Sanitari.
- 3. Il piercing al lobo dell'orecchio deve essere effettuato in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscono la sterilità del procedimento.
- 4. E' vietato eseguire il piercing al lobo dell'orecchio ai minori di anni quattordici, senza il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate all'art. 5 della L.R. 7/2012 e all'art. 11 del Regolamento regionale approvato con Decreto del Presidente della Regione 064/Pres. di data 14/04/2014.

TITOLO IV - Disposizioni transitorie e sistema sanzionatorio

Art. 30 - Disposizioni transitorie

- 1. Le disposizioni riguardanti i requisiti strutturali (altezze, superficie, illuminazione, ecc.) dei locali sede delle attività, disciplinate dal presente Regolamento agli artt. 16 e 17 comma 2, ed artt. 21 e 22, comma 2, lettera b e lettera c, non si applicano agli esercizi già autorizzati o abilitati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento ed in caso di subingresso senza modifiche strutturali del locale.
- 2. Per modifiche strutturali si intendono l'aumento dei posti di lavoro, l'ampliamento/riduzione dei locali, il trasferimento dell'esercizio.

Art. 31 - Revoca dell'autorizzazione, sospensione dell'attività e provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti

- 1. La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi o oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.
- 2. Nei casi di sopravvenuta e accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la prosecuzione dell'attività avviata con SCIA, l'Amministrazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990.
- 3. L'attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing è sospesa qualora l'attività venga svolta in contrasto con le disposizioni della L.R. 12/2002 e s.m.i., della L.R.7/2012 e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché dal presente regolamento.
 - La sospensione dell'attività non può essere superiore ai giorni fissati dall'amministrazione per consentire la conformazione dell'attività.
 - Decorso tale termine, salva proroga in caso di comprovata necessità, in caso di inottemperanza, si dispone la revoca dell'autorizzazione ovvero viene emesso provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

Art. 32 - Sanzioni

- L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni vengono effettuate secondo le disposizioni della L.R. n. 1 del 17/01/1984 e s.m.i.
- 2. L'esercizio dell'attività di estetista e di acconciatore, in assenza della segnalazione certificata di inizio attività, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'art. 17 comma 2 lettera b) della L.R. 12/2002.
- 3. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing, in assenza della segnalazione certificata di inizio attività, ovvero la violazione di altre norme previste dalla L.R. 7/2012, comportano l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'art. 15 della legge citata.
- 4. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, di seguito elencate, non diversamente sanzionate dalla L.R. 12/2002, per quanto previsto dall'art. 7 della L.R. n. 4 del 12/02/2003, si applicano le seguenti sanzioni:
 - a. mancata o tardiva comunicazione di cessazione dell'attività: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00
 - b. mancata o tardiva comunicazione di sospensione dell'attività: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00;
 - c. mancata o tardiva comunicazione di riapertura anticipata dell'attività in regime di sospensione: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00;

- d. mancata comunicazione di variazione societaria non comportante subingresso: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00;
- e. mancata esposizione dell'orario praticato: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00;
- f. mancata esposizione delle tariffe praticate: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00
- g. svolgimento delle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, in forma ambulante o di posteggio, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.

Art. 33 - Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento, che abroga il precedente regolamento per l'esercizio dell'attività di estetista e di parrucchiere misto del Comune di San Giorgio di Nogaro approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 16 aprile 2003, entra in vigore una volta decorsi quindici giorni di pubblicazione all'Albo Comunale della Delibera di Consiglio Comunale di approvazione.
- 2. L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente Regolamento.